



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

C.C. NR. 13 DEL 1 MARZO 2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2017 addì 1 del mese di Marzo, alle ore 19:00 in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale con **seduta pubblica** di **prima convocazione**;

Sono intervenuti i signori Consiglieri:

	Presenti		Presenti
LELLI LUCA	SI	VALERIO ELENA	SI
CARUSO LARA	SI	ESPOSITO MARCO	SI
DI OTO MATTEO	SI	ZERBINATI GUGLIELMO	SI
CORRADO MARIANGELA	SI	MANCINI BARBARA	NO
CAVINA MARIKA	SI	D'ARREZZO ANDREA	SI
BEATRICE RICCARDO	SI	GARAGNANI CLAUDIO	SI
MANCUSO ANSELMO	SI		
MATTEUCCI MAURIZIO	SI		
RIVOLA MARCO	SI		
RECINE SIMONA	SI		
MUNNO MARIANNA	SI		

Così presenti n. 16 su 17 Consiglieri assegnati e in carica.

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale dr.ssa Valeria Villa.

Partecipa l'Assessore extra-consiliare Giuseppe Rossi.

LELLI LUCA nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- D'ARREZZO ANDREA
- ESPOSITO MARCO
- RIVOLA MARCO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 1 MARZO 2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti dell'Ente (salva l'ipotesi di cui all'art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell'attività dell'Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.1, comma 444, della Legge 24.12.2012, nr. 228, che aggiunge le seguenti parole al comma 3 dell'art. 193 del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267: "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, nr. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2";
- la Legge 11.12.2016, nr. 232, Legge di bilancio per l'anno 2017;
- l'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, nr. 244, di differimento al 31 marzo 2017 del termine annuale per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali e di abrogazione del comma 454 dell'art. 1 della Legge 11.12.2016, nr. 232 e considerato che entro il 31.12.2016 questo Ente non ha deliberato il bilancio di previsione 2017-2019;
- per quanto inerente alla politica tributaria dell'Ente, l'aggiornamento dello schema di documento unico di programmazione 2017-2019 e lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2019, approvati dalla Giunta Comunale con atti nr. 17 e nr. 18 del 13.2.2017, esecutivi;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, nr. 446, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267;
- l'art. 50 della Legge 27.12.1997, nr. 449;
- la Legge 27.7.2000, nr. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 138 del 17.12.1998 e successive deliberazioni di modifica del Consiglio Comunale nr. 118 del 22.12.1999, n.127 del 19.12.2001, nr. 28 del 20.3.2003, nr. 16 del 13.3.2007, n.32 del 29.4.2010, nr. 33 del 29.5.2013, nr. 66 del 24.9.2014, nr. 67 del 15.7.2015, come modificato, a decorrere dall'1.1.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 del 20.4.2016, in "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle

entrate extratributarie comunali”;

- il Regolamento per l’applicazione della imposta unica comunale (IUC) – componente imposta municipale propria (IMU), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 32 del 27.04.2012, modificato con atti del Consiglio Comunale nr. 56 del 26.9.2012, nr. 34 del 9.05.2014, nr. 69 del 15.7.2015 e nr. 31 del 20.4.2016;

PREMESSO CHE:

- l’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013, nr. 147 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dall’1.1.2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito da possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l’imposta unica comunale (IUC) si compone: dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse - a decorrere dal 2016 - a seguito delle modifiche introdotte dall’art.1 della Legge 28.12.2015, nr. 208- le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RICHIAMATI i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, nr. 147 e successive modificazioni, nell’ambito della disciplina della IUC, tra cui le disposizioni seguenti:

- il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs nr. 446 del 1997, la disciplina per l’applicazione della IUC (comma 682);
- il richiamo espresso all’art. 52 del D.Lgs nr. 446/1997 nella disciplina della IUC (comma 702);
- l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU (comma 703);
- l’introduzione di norme di modifica o integrazione all’art. 13 del D.L. nr. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge nr. 214 del 2011 (commi 706 e 707);
- l’introduzione di norme di modifica all’art. 8 del D.Lgs. 14.3.2011, nr. 23 e l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria sperimentale (comma 713);

VISTI:

- l’art. 13, comma 1, del D.L. 6.12.2011, nr. 201, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, dalla Legge 22.12.2011, nr. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, l’istituzione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 8 del D.Lgs. 14.3.2011, nr. 23 e ne ha previsto l’applicazione dall’1.1.2012 al 31.12.2014, sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 13 del D.L. nr. 201/2011 e articoli 8 e 9 del D.Lgs. nr. 23/2011, in quanto compatibili e in tutte le altre disposizioni legislative alle quali detti articoli fanno rinvio, con particolare riferimento al D.Lgs.30.12.1992, nr. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili e all’art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, nr. 446, istitutivo della potestà regolamentare generale in materia di entrate proprie;
- il D.L. 2.3.2012, nr.16, convertito con modificazioni dalla Legge 26.4.2012, nr. 44, che ha modificato la disciplina dell’I.M.U. dettata dal D.L. 201/2011,convertito dalla Legge 214/2011;
- l’art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012, nr. 228, come modificato dall’art. 1 della Legge 27.12.1993, nr. 147, che ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina dell’I.M.U.;

RICHIAMATI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011, nr. 23 e l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, nr. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, nr. 214, così come modificati dalla Legge 27.12.2013, nr. 147 e dalla Legge 28.12.2015, nr. 208 e preso atto che:

- l'IMU ha per presupposto immobili diversi dall'abitazione principale (art. 8);
- sono stabilite norme relative alla soggettività passiva, il metodo di computo, il sistema dei pagamenti, le esenzioni applicabili ed altre misure (art. 9);
- le modifiche al testo dell'art.13 del D.L. nr. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della Legge nr. 214 del 2011, confermano che tale disposizione costituisce, al momento, la principale fonte di riferimento per l'applicazione dell'IMU, che viene ora a costituire una componente del più ampio tributo IUC;

RICHIAMATO l'art.2 del D.L. 31.8.2013, nr. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013, nr. 124, che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che:

- a decorrere dall'1.7.2013 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- a decorrere dall'1.7.2013 non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, D.L. 19.5.2000, nr. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- a decorrere dall'1.7.2013 sono equiparati all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto Ministro infrastrutture del 22.4.2008, pubblicato nella G.U. nr. 146 del 24.6.2008;
- a decorrere dall'1.1.2014 sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22.12.1986, nr. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge 27.12.2013, nr. 147 che, dal comma 707 al comma 721, conferma le esenzioni ed assimilazioni introdotte dal citato D.L. nr. 102 del 2013 ed introduce ulteriori sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che, dal 1° gennaio 2014:

- l'IMU non si applica: -al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. nr. 201 del 2011; -alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (comma 707);
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.7. 1977, nr. 616 (comma 707);
- non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8,

del D.L. nr. 201 del 2011 (comma 708);

VISTI:

- l'art.1 del D.L. 6.3.2014, nr. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2.5.2014, nr. 68, che apportato modifiche all'art. 1 della Legge 27.12.2013, nr. 147;
- l'art. 19, comma 1-bis, del D.L. 12.9.2014, nr.133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, nr. 164;
- l'art.9-bis del D.L. 28.3.2014, nr. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23.5.2014, nr. 80, di ulteriore modifica dell'art.13,comma 2, del D.L. nr. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 214/2011, ai sensi del quale “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" (comma 1). “Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi” (comma 2);

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge 28.12.2015, nr. 208, in vigore dall'1.1.2016, in particolare i commi che dettano disposizioni di modifica della disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) prevista dall'art.1, commi 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, nr.147 e dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011, nr. 201, come convertito dalla Legge 22.12.2011, nr. 214 e successive modificazioni, tra i quali, per quanto inerente all'IMU:

- il comma 13, in merito alla disciplina dei terreni agricoli, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30.12.1992, nr. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze nr. 9 del 14.6.1993, pubblicata nel s.o. nr. 53 alla G.U. nr 141 del 18.6.1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29.3.2004, nr. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (lett. a); ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'all. A annesso alla Legge 28.12.2001, nr. 448 (lett. b); a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'art. 1 del D.L. 24.1.2015, nr. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.3.2015, n. 34 (lett. c);
- il comma 10, lett. b), che introduce la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (art. 1, comma 10, lett. b), che integra l'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011);
- il comma 53, che introduce la riduzione dell'IMU al 75 per cento per immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9.12.1998, nr. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune (art.1, comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/2011 introducendo il comma 6-bis);
- il comma 15, che include le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica tra le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, di cui alla lett. a) del comma 2 del D.L. nr. 201/2011, cui non si applica l'IMU; (art. 1, comma 15, che modifica l'art.13, comma 2, lett. a) del D.L. 201/2011)

- i commi da 21 a 23 ai sensi dei quali, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; a decorrere dall'1.1.2016, gli intestatari catastali di detti immobili possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al D.M.19.4.1994, nr. 701, per rideterminare la rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al comma 21; limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'art.13, comma 4, del D.L. nr. 201/201, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 214/2011, per gli atti di aggiornamento catastali presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016; (art. 1, commi da 21 a 23);

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art.1 della Legge nr. 147 del 2013 e successive modificazioni, l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, al 31 dicembre 2013, in relazione alle diverse tipologie di immobile (commi 640 e 677);
- la determinazione delle aliquote e delle detrazioni è disposta nell'ambito delle facoltà previste dall'art. 13, commi da 6 a 10, del D.L. nr. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 214 del 2011 e successive modificazioni e tenendo conto che, a norma dell'art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n. 228, come modificato dalla Legge nr. 147 del 2013, il gettito dell'IMU è interamente riservato ai Comuni, salvo il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 del citato articolo 13;
- a norma dell'art.13, comma 13-bis, del D.L. nr. 201 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e), della Legge n. 208 del 2015, l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, secondo le modalità telematiche indicate al comma 13-bis, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'IMU, con efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti dalla data di pubblicazione degli stessi nel Portale del federalismo fiscale;
- a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. nr. 201 del 2011, come convertito dalla Legge nr. 214 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. nr. 446 del 1997 e successive modificazioni, l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, nr. 208, come modificato dall'art.1, comma 42, della Legge 11.12.2016, nr. 232, che dispone, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione non si applica alla Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, nr. 147, destinata obbligatoriamente a garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; richiamata in proposito anche la Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 2/DF del 22.3.2016, che precisa che le disposizioni di sospensione riguardano in generale tutte le manovre degli enti locali che producono l'effetto di restringere l'ambito applicativo di norme di favore, come ad esempio nel caso di eliminazione di fattispecie di agevolazione e che richiama pronunce della Corte dei Conti, secondo le quali nel concetto di "aumento dei tributi" devono rientrare anche quelle fattispecie di modifica che portino ad un

aggravio del trattamento fiscale complessivo”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 31 del 20.4.2016, esecutiva, avente ad oggetto: “Imposta unica comunale (IUC) – componente imposta municipale propria (IMU) – Modifica del regolamento – Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016.”, dalla quale si evince che le aliquote e detrazioni adottate per l'anno 2016 risultano invariate rispetto alle aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 69 del 15.7.2015, salvo, in relazione agli immobili esentati dalla citata Legge di Stabilità 2016, l'eliminazione della “aliquota ridotta dello 0,96% per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977, nr. 984 e circolare Ministero delle Finanze 14.6.1993, nr. 9, ai fini dell'esenzione (fino al 31.12.2013) di cui all'art.7, lett. h), del D.Lgs. nr. 504/1992” (elencati in calce al prospetto riepilogativo delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015 - parte integrante e sostanziale della deliberazione Consiglio Comunale nr. 69/2015);

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011, nr. 201, convertito dalla Legge nr. 214 del 2011, così come modificato dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, nr. 147 e successive modificazioni, dell'art.52 del D.Lgs.15.12.1997, nr. 446, nel rispetto del vincolo di cui all'art. 1, commi 640 e 677, della Legge nr. 147/2013 e successive modificazioni e nel rispetto degli equilibri di bilancio, tenuto conto della necessità di assicurare il fabbisogno finanziario dell'Ente, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di determinare - con decorrenza 1 gennaio 2017 - le aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2017 come risultanti dall'allegato prospetto riepilogativo delle “Aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che risultano invariate rispetto alle aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 31 del 20.4.2016, esecutiva;

RITENUTO di confermare la detrazione di imposta pari a euro 200,00 prevista dal comma 10 del citato art. 13 del D.L. nr. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge nr. 214 del 2011 e successive modificazioni per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze e la elevazione della detrazione di base da euro 200,00 ad euro 250,00, come già prevista nell'anno 2016, salvo elevare da Euro 7.500,00 ad Euro 8.107,50 il valore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo nelle condizioni di disagio economico-sociale (art.10 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta) già individuate con deliberazione nr. 31 del 20.4.2016;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 9 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componente imposta municipale propria (IMU) prevede l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, detta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- dalle stime di gettito elaborate dall'Ente, applicando alla base dati disponibile le aliquote e le detrazioni stabilite per l'anno 2017, tenuto conto della riduzione del gettito derivante dalle modifiche progressivamente apportate alla disciplina IMU disposte dal legislatore, emerge un gettito complessivo pari a Euro 3.410.000,00, al netto degli importi stimati, da mancati gettiti effettivi ad aliquote 2015 derivanti dalle esenzioni e agevolazioni dall'imposta disposti dalla Legge di Stabilità 2016, di alimentazione Fondo di Solidarietà Comunale 2017 per circa Euro 214.000,00, con le modalità di cui all'art. 1, commi 448 e seguenti, della Legge nr. 232 del 2016 e al lordo dell'importo di Euro 617.384,25 da stima minor taglio del Fondo di Solidarietà

Comunale 2017:

- le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio di previsione 2017-2019 - esercizio 2017, in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente e che il presente provvedimento non determina aumento di tributi rispetto a quelli vigenti per l'anno 2016 e per l'anno 2015;

VISTO l'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1.12.2016, nr. 225, in merito alle modalità di versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali e che dispone che restano ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011, nr. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, nr. 214 e al comma 688 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, nr. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

ACQUISITO agli atti il parere dell'Organo di Revisione;

DATO ATTO che la relazione su questa proposta è riportata al precedente punto iscritto al nr. 6 della seduta odierna avente ad oggetto " Imposta Unica Comunale (IUC) – componente tributo per i servizi indivisibili (TASI)- Determinazione delle aliquote per l'anno 2017", poiché sono stati trattati insieme;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta 1238643, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la proposta necessita di parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come segue:

1) quale atto di disciplina dell'applicazione di tributi comunali, comporta l'entrata, nell'esercizio 2017, prevista ai competenti capitoli di bilancio, già considerata nel progetto di bilancio di previsione 2017-2019 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 18 del 13.2.2017;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera 1238643 ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	16	
voti nr.	13	
favorevoli nr.	12	
contrari nr.	1	GARAGNANI CLAUDIO
astenuti nr.	3	ZERBINATI GUGLIELMO, D'ARREZZO ANDREA, ESPOSITO MARCO

D E L I B E R A

1. per le considerazioni premesse, ai fini dell'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) – componente imposta municipale propria (IMU), di determinare - con decorrenza 1 gennaio 2017 - ai sensi dell'art.13 del D.L. 6.12.2011, nr. 201, convertito dalla Legge nr. 214 del 2011 e successive modificazioni, così come modificato dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, nr. 147 e successive modificazioni, dell'art.52 del D.Lgs.15.12.1997, nr. 446, nel rispetto del vincolo di cui all'art. 1, commi 640 e 677, della Legge nr. 147 del 2013 e successive modificazioni e nel rispetto degli equilibri di bilancio – le aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2017 come risultanti dall'**ALLEGATO** prospetto riepilogativo delle "Aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che risultano invariante rispetto alle aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2016 con deliberazione del

- Consiglio Comunale nr. 31 del 20.4.2016, esecutiva;
2. di dare atto che il presente provvedimento non determina aumento di tributi rispetto a quelli vigenti per l'anno 2016 e per l'anno 2015 e che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio di previsione 2017-2019 - esercizio 2017, in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto anche delle disposizioni regolamentari adottate da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 1997;
 3. di dare atto che, ai sensi di legge, il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato direttamente al Comune, in autoliquidazione da parte dei contribuenti, in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre, con facoltà dei contribuenti di versare in unica soluzione entro il 16 giugno, esclusivamente mediante modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'art.17 del D.Lgs. 9.7.1997, nr. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. nr. 241/1997, in quanto compatibili;
 4. di dare inoltre atto che per modifiche legislative inerenti ai tributi comunali per l'anno 2017, entro i termini di legge vigenti o derivanti da altra norma successiva, si provvederà ad adottare eventuale apposita deliberazione di adeguamento del presente atto e/o di modifica di regolamenti comunali in materia di entrate dell'Ente;
 5. di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dall'1 gennaio 2017;
 6. di disporre l'inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze della presente deliberazione di modifica regolamentare e di approvazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017, in conformità a quanto disposto dall'art.13, commi 13-bs e 15, del D.L. nr. 201 del 2011, convertito in Legge nr. 214 del 2011 e successive modificazioni;
 7. di disporre inoltre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4' comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	16	
voti nr.	13	
favorevoli nr.	12	
contrari nr.	1	GARAGNANI CLAUDIO
astenuti nr.	3	ZERBINATI GUGLIELMO, D'ARREZZO ANDREA, ESPOSITO MARCO



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
LELLI LUCA

Il Segretario Generale
dr.ssa Valeria Villa



Comune di Ozzano dell'Emilia
Provincia di Bologna

**ALLEGATO A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 01 MARZO 2017,
OGGETTO: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'ANNO 2017.**

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017

ALIQUOTE IMU 2017 (*):

1,06 per cento	ORDINARIA per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate per ciascuna aliquota ridotta
0,6 per cento	RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse (§) (art.13, comma 2, del D.L. n.201/2011)
	<p>a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come sopra individuate (§);</p> <p>b) per una sola unità immobiliare e relative pertinenze, come sopra individuate (§), posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>c) per una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;</p> <p>d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;</p> <p>e) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22.4.2008, pubblicato in G.U. n.146 del 24.6.2008;</p> <p>f) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>g) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs.19.5.2000,n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica e pertinenze ammesse.</p>
0,74 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e relative pertinenze LOCATE CON CONTRATTO-TIPO Legge n. 431/1998 - Art. 2, comma 3 e art. 5, comma 1 e comma 2.
0,76 per cento	RIDOTTA per i primi tre anni di attività, PER IMMOBILI POSSEDUTI E DIRETTAMENTE UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI "NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO di cui al Regolamento comunale adottato con atto C.C. n.45/2001 e s.m.i.
0,73 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e relative pertinenze CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA I° GRADO O CONCESSE IN COMODATO, CON CONTRATTO REGISTRATO, A PARENTI IN LINEA RETTA DI 2° GRADO, IVI RESIDENTI
0,96 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e relative pertinenze LOCATE CON CONTRATTO REGISTRATO diverso dal "concordato" (canone libero)

0,96 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO DIVERSO DALL'ABITATIVO E DALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI, POSSEDUTI ED UTILIZZATI DIRETTAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DAL POSSESSORE SOGGETTO I.M.U. AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTE, PROFESSIONE, ISTITUZIONALE OPPURE UTILIZZATE DA SOGGETTI TERZI IN BASE A REGOLARE CONTRATTO, A CONDIZIONE CHE IL SOGGETTO PASSIVO I.M.U. NON SIA TITOLARE DI DIRITTO DI PROPRIETA' O ALTRO DIRITTO REALE SU ALTRI IMMOBILI, DIVERSI DALLE ABITAZIONI E DALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI, SITUATI NEL COMUNE
0,90 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A/10, C/1 E C/3 EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE DA SOGGETTI TERZI, IN BASE A REGOLARE CONTRATTO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO E ARTIGIANATO DI SERVIZI, A CONDIZIONE CHE IL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE VENGA RINEGOZIATO IN DIMINUZIONE IN MISURA DI ALMENO IL 10% DEL CANONE, ENTRO IL 31 OTTOBRE DELL'ANNO DI IMPOSTA, RISPETTO A QUELLO PATTUITO PER L'ANNO PRECEDENTE

(*) ai sensi dell'art.1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n.228, dall'1.1.2013 è soppressa la riserva allo Stato di cui all'art.13, comma 11, del D.L. n.201/2011 ed è istituita la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art.13 del D.L.n.201/2011.

(§) come definite dall'art.13, comma 2, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011 e s.m.i., ai sensi del quale, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONI IMU 2017

per unità immobiliari adibite ad abitazione principale

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse (§)

DETRAZIONE	RIFERITA A
Euro 200,00 detrazione di Euro 200,00	unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze ammesse (§), come definite dall'art.13, comma 2, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i. <i>(art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011)</i>
elevazione della detrazione di base, pari a Euro 200,00, all'importo di Euro 250,00 Euro 250,00 (Euro 200,00 + Euro 50,00 di maggiore detrazione)	per le unità immobiliari aventi diritto alla detrazione di cui al punto precedente, a condizione che i soggetti passivi si trovino nelle seguenti condizioni personali e patrimoniali: - il soggetto passivo abbia compiuto il 65° anno di età al 1° gennaio 2017 e sia l'unico componente del nucleo familiare oppure appartenga a un nucleo familiare di due persone in condizione non lavorativa, di cui almeno una avente 65 anni compiuti al 1° gennaio 2017; - il valore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo non sia superiore a Euro 8.107,50.

Per l'applicazione delle aliquote ridotte e della maggiore detrazione di imposta per abitazione principale, entro il 16 dicembre 2017, è necessario presentare la comunicazione prevista dall'art.15 del Regolamento per l'applicazione IUC-componente IMU.

Per beneficiare della riduzione del 50 per cento della base imponibile di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a) e della riduzione al 75 per cento della base imponibile di cui all'art.13, comma 6-bis, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n.214 e s.m.i., in alternativa alla presentazione della dichiarazione IMU (su modello ministeriale), è possibile presentare la comunicazione prevista dall'art. 15 del citato Regolamento, entro il 16 dicembre 2017.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1238643**

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

IL RESPONSABILE SERVIZIO UNICO ENTRATE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 18/02/2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO UNICO ENTRATE
(Marisa Antico)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1238643**

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 18/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Marzia D'Aurelio)



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Consiglio Comunale num. 2017/13 del 01.03.2017 è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 07.03.2017 al 23.03.2017

Addì, 25.03.2017

per Il Responsabile Unico della
Pubblicazione
L'addetto all'Albo